



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

SCADENZA PRIMA RATA 17/06/2013

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Vista l'art. 1, comma 380, lett. f) e g), della legge 24/12/2012 n. 228;

Visto l'art. 10 del d.l. 08/04/2013, n. 35;

Visto l'art. 1 del D.l. 17/05/2013, n. 54;

Viste le aliquote IMU anno 2012 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/10/2012;

SI INFORMA

che il D.l. n. 54/2013 nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali (attualmente esenti per il Comune di Vetralla)

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui alle lettere a), b) e c) e' fissato al 16 settembre 2013.

SI INFORMA

che per gli altri immobili diversi da quelli sopra specificati ai punti a), b) e c) deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013 entro il **17 GIUGNO 2013** applicando le aliquote imu anno 2012 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/10/2012, ivi compresi gli immobili di categoria catastale D come da Circolare Mef n.2 /2013, e di seguito riportate:

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
A)Abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
B)Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, D a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa	0,98%
C)Aree fabbricabili	0,98%
D)Immobili diversi da quelli dei precedenti punti A), B), C).	0,98%

Le aliquote definitive del tributo anno 2013, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno pubblicate sul sito informatico del federalismo fiscale nei termini di cui all'art. 13, c. 13 bis, D.L. 201/2011, e sul sito internet del Comune.

Si ricorda che l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.° 228 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (esclusa A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (esclusa D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92 e deliberazione di G.C. n.° 407 del 21/12/2004).

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice comune da indicare è L814. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU COMUNE	Codice IMU STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	=
Aree fabbricabili	3916	=
Altri fabbricati esclusa categoria catastale D	3918	=
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

Per maggiori informazioni:

Comune di Vetralla - Via Cassia Interna, 128

e-mail: tributi@comune.vetralla.vt.gov.it

tel 0761/466941 - 466979- 466982 - 466981

sito internet: www.comune.vetralla.vt.gov.it

Vetralla lì 30/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

Francesco BIANCUCCI

IL SINDACO

Sandrino AQUILANI